

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Oggetto consiliare n. 4701
RELAZIONE

La Giunta regionale intende dare un decisivo sviluppo alle misure legislative che, nel quadro degli indirizzi e delle proposte già adottate e condivise dal sistema delle autonomie locali, possano far conseguire il comune obiettivo strategico della difesa e dello sviluppo del sistema regionale e locale, già fortemente orientato in senso federalista, valorizzandone ulteriormente il carattere cooperativo e solidale.

In piena coerenza con gli impegni già assunti dalla Giunta regionale con gli accordi sottoscritti con Comuni, Province e Comunità Montane della Regione con il "Patto delle istituzioni locali dell'Emilia-Romagna per il federalismo", con le "Proposte sul federalismo fiscale in attuazione del Titolo V, Parte Seconda, della Costituzione" e, da ultimo, con il "Patto per un federalismo cooperativo e solidale" sottoscritto in data 18 luglio 2003, si tratta ora di procedere lungo il percorso deciso e, attraverso il completamento del quadro normativo, procedere all'adeguamento del sistema istituzionale regionale alla riforma costituzionale in vigore.

La Giunta è ben consapevole della complessità del quadro istituzionale in cui si muove, delle difficoltà che si frappongono ad un lineare sviluppo delle linee della riforma costituzionale e delle incertezze e delle complessità, che sono destinate ad ulteriormente crescere per effetto delle ulteriori proposte di modifica costituzionale annunciate dal Governo e dalla maggioranza parlamentare. A questo quadro di incertezze deve essere contrapposto un quadro di certezze giuridico-istituzionali, attraverso un'azione legislativa rivolta alla promozione dei diritti di cittadinanza, alla tutela della salute, alla garanzia dell'istruzione e della formazione, alla protezione sociale, alla tutela del lavoro, in un contesto politico-istituzionale che è, e deve restare, unitario. È in questo quadro che si colloca questa iniziativa legislativa, il cui obiettivo strategico è il rafforzamento del sistema istituzionale regionale e locale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione sanciti dalla riforma costituzionale.

Oggetto specifico dell'iniziativa legislativa sono le questioni essenziali del sistema istituzionale ed amministrativo, la disciplina delle rilevanti innovazioni in ordine ai rapporti internazionali e con le istituzioni europee, con cui si dovranno misurare le istituzioni regionali e locali.

La Regione agisce nella piena consapevolezza che non deve esserci eccezione alcuna al massimo rispetto dei principi costituzionali, primo fra tutti il principio di unitarietà dell'ordinamento. Questa azione si inserisce e si sviluppa, pertanto, in raccordo e in piena coerenza con la disciplina legislativa emanata dallo Stato per l'adeguamento dell'ordinamento alla riforma costituzionale con la Legge n. 131 del 2003.

Il cuore dell'iniziativa legislativa è nella predisposizione di tutti gli strumenti giuridici ed operativi che consentono fin da ora alla Regione ed agli enti locali, in strettissimo rapporto con il processo di revisione dello Statuto, di cogliere appieno tutte le potenzialità insite nel nuovo sistema costituzionale.

Nell'applicazione del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, il presente progetto di legge è un ulteriore elemento della strategia qui delineata che, in strettissimo rapporto con il processo di revisione statutaria, deve presidiare fortemente la fase transitoria, in attesa che lo Statuto definisca i tasselli fondamentali del nuovo modello istituzionale.

In attesa dell'intervento statutario vanno dunque, al più presto, predisposti i necessari strumenti operativi che consentano, sin d'ora, alla Regione ed agli enti locali di cogliere appieno le potenzialità insite nel nuovo sistema costituzionale.

L'obiettivo del progetto di legge, in questo contesto, è realizzare un primo adeguamento del sistema amministrativo regionale e locale alle disposizioni contenute nel nuovo Titolo V della Costituzione. Le disposizioni transitorie in esso contenute sono destinate a restare in vigore fino alla emanazione di norme statutarie incompatibili, o delle eventuali norme di legge regionale di attuazione dello Statuto.

Sulla base di questo obiettivo, sono stati selezionati, quali ambiti di intervento, quelli che piu' necessitavano di una disciplina immediata. In particolare, il progetto si incentra sui seguenti temi:

le intese con altre Regioni e la cooperazione tra Comuni in ambito interregionale;
la partecipazione della Regione alla elaborazione degli atti comunitari e alla loro esecuzione nell'ordinamento regionale;
le modalita' di esercizio dei rapporti internazionali della Regione e le attivita' di rilievo internazionale;
l'esercizio delle potesta' regolamentari in rapporto alla autonomia normativa degli enti locali;
la disciplina delle Comunita' e dei territori montani;
l'istituzione del nuovo circondario imolese;
la disciplina conseguente alla soppressione dei controlli preventivi di legittimita' sugli atti degli enti locali e le forme di supporto al sistema delle autonomie locali;
disposizioni transitorie per le relazioni tra la Regione e le autonomie locali in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali;
il riordino dei controlli sugli enti dipendenti dalla Regione;
i principi in materia di semplificazione e innovazione normativa e procedurale;
i sistemi informativi regionali;
i rapporti con l'universita'.

Rapporti istituzionali. Rapporti internazionali e con l'Unione europea

Il Titolo I individua le finalita' della legge consistenti nell'adeguare il sistema istituzionale della Regione Emilia-Romagna al nuovo contesto costituzionale, individuando gli ambiti di intervento legislativo e gli strumenti operativi applicabili anche in via transitoria, in attesa della definizione delle norme statutarie.

Di estrema urgenza appare, nel nuovo quadro costituzionale, un intervento legislativo in materia di rapporti internazionali e con l'Unione Europea, in attesa delle necessarie scelte, di rango statutario, che delinearanno stabilmente il ruolo che alla Regione spetta nel contesto delle istituzioni europee. L'intervento statutario e', in effetti, di importanza essenziale, specialmente se si considera la peculiarita' delle nostre Regioni che, a differenza di altre Regioni europee, hanno potesta' legislativa equiordinata a quella dello Stato: di cio' dovra' tenersi conto nel disciplinare la materia anche in rapporto al sistema delle fonti normative regionali.

Ma altrettanto essenziale e' intervenire tempestivamente, in via legislativa, dettando le norme necessarie a consentire alla nostra regione di occupare gli spazi che gia' ora le sono riconosciuti nelle sedi sovranazionali. A tale scopo, il pdl delinea - sia pure in via transitoria - le sedi, i modelli e le procedure da seguire al fine della partecipazione alla fase ascendente e discendente di formazione degli atti comunitari; disciplina inoltre - sempre in attesa dell'intervento statutario - le modalita' di esercizio dei rapporti internazionali della Regione e le attivita' di rilievo internazionale.

Cooperazione interregionale

Nel Titolo II si affronta il tema dei moduli collaborativi interistituzionali con altre Regioni, dando diretta attuazione all'art. 117, comma 8, dell'attuale testo costituzionale, aprendo la possibilita' di addivenire, quale massimo risultato dell'intesa, all'istituzione di organismi interregionali ed all'applicabilita' interregionale di discipline uniformi.

La cooperazione puo' avere ad oggetto lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi tra Comuni appartenenti a diverse regioni ed in tale ipotesi la legge consente di costituire forme di collaborazione interregionali alle quali e' possibile applicare la disciplina legislativa di una delle regioni interessate, in via derogatoria per una parte dei comuni coinvolti. E' anche disciplinata l'ipotesi della costituzione di vere e proprie forme associative stabili (enti sovracomunali).

Sistema delle autonomie locali: poteri normativi e governo locale

In questo Titolo sono state raggruppate una serie eterogenea di disposizioni, aventi in comune la loro ricaduta sul sistema degli enti locali e sulle relazioni intercorrenti tra questi e la Regione.

Il primo gruppo di disposizioni intende affrontare il delicato nodo dei rapporti tra fonti normative regionali e locali con una disciplina che - pur in attesa del nuovo statuto - ponga da subito le condizioni per l'effettiva valorizzazione

della potestà regolamentare degli enti locali, riconosciuta oggi dalla Costituzione, quale espressione del pluralismo istituzionale paritario sancito dall' art. 114 della Costituzione.

Seguendo tale obiettivo, il pdl mira a consolidare la potestà regolamentare degli enti locali in relazione alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, precisando tuttavia, da un lato, che essa dovrà comunque esplicarsi nel rispetto dei requisiti minimi di uniformità del sistema che spetterà alle leggi definire, dall'altro, che essa potrà prevalere rispetto all'esplicarsi della potestà regolamentare regionale.

A questa previsione si accompagna una norma volta a garantire agli enti locali l'esplicazione della potestà sanzionatoria in caso di violazione di regolamenti locali in materie di competenza regionale.

La crescente complessità che caratterizza il sistema amministrativo regionale e locale impone infine un adeguamento dei meccanismi decisionali, e la ricerca di nuove forme di integrazione nell'esercizio delle funzioni. A questo obiettivo mirano alcune disposizioni del progetto, volte ad affermare il principio della integrazione tra le politiche, quale nuovo principio a cui deve conformarsi la disciplina legislativa regionale, specie nella ripartizione ed organizzazione tra i diversi livelli di governo delle funzioni amministrative.

A questa stessa finalità debbono collegarsi le norme volte ad estendere la concertazione tra i livelli istituzionali, già previsti nell'ordinamento regionale, sviluppando e consolidando il modello concertativo che si è finora sviluppato tra Regione ed enti locali e dando ulteriore impulso alla creazione di sedi paritarie di confronto e di codecisione negli ambiti provinciali. Sempre per sollecitare il ricorso alla concertazione in ambito provinciale si prevede che i programmi ed i provvedimenti regionali stabiliscano forme di preferenza o incrementi per trasferimenti di risorse finanziarie alle Province destinati all'erogazione di contributi a favore degli enti locali, quando la Provincia abbia concertato con il proprio sistema locale l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei suddetti contributi. L'obiettivo di un sistema articolato di concertazione costituisce presupposto essenziale del principio di integrazione.

Comunità e territori montani

Per quanto attiene all'assetto delle funzioni amministrative, fortemente imperniato sul livello comunale, l'intervento regionale transitorio mira a porsi in linea di continuità con gli interventi legislativi precedenti, ormai consolidati, di valorizzazione delle forme associative intercomunali e di promozione di modelli di cooperazione innovativi, in grado di corrispondere perfettamente ai precetti costituzionali della sussidiarietà e dell'adeguatezza.

In questo ambito si collocano le disposizioni che intervengono sull'assetto istituzionale delle Comunità montane. Infatti, le regole contenute nel Testo Unico degli enti locali si sono rivelate, per alcuni aspetti applicativi, rigide e problematiche. Avvalendosi della competenza legislativa ora ascrivibile alla Regione, e superando così i vincoli precedentemente posti dal TUEL, il pdl demanda allo statuto comunitario la scelta tra tre diversi modelli per la composizione e l'elezione del consiglio comunitario.

Tale intervento rappresenta una risposta ad espresse sollecitazioni provenienti dalle comunità montane stesse, volta a garantire la governabilità e l'equilibrio del sistema complessivo, ed a superare le incertezze derivanti dalla nuova configurazione dell'ordinamento locale discendente dalla riforma costituzionale. Inoltre nell'ottica di una maggiore integrazione politico istituzionale della comunità con i Comuni che ne fanno parte, e della sua assimilazione funzionale all'unione di Comuni, si dispone che il Presidente sia scelto di norma tra i sindaci dei Comuni stessi. Sempre al fine di promuovere una maggiore integrazione tra i Comuni, è demandata allo statuto la possibilità di costituire una giunta composta dai sindaci membri di diritto. Anche la parte relativa all'ordinamento finanziario-contabile, ed all'organizzazione interna dell'ente viene completamente demandata all'autonomia statutaria e regolamentare.

Unificazione e semplificazione degli organismi in ambito metropolitano bolognese e Circondario di Imola

Per le funzioni che richiedono di essere organizzate in area vasta, appare necessario valorizzare tutte le possibili forme di cooperazione tra enti locali, anche quelle che coinvolgano ampi territori. Ciò spinge a riservare particolare considerazione - in ragione delle loro peculiari caratteristiche e della consolidata esperienza di cooperazione - alle esigenze dei Comuni attualmente ricompresi nel Circondario provinciale di Imola, in vista della istituzione di un nuovo ente, dotato di personalità giuridica e di autonomia normativa e amministrativa, in grado di svolgere, in un quadro di indirizzi unitari riferiti a tutto il territorio metropolitano, sia funzioni comunali, sia funzioni conferite dalla Provincia, ivi comprese importanti funzioni a questa attribuite dalla legge regionale.

Va rimarcata la specialità della disciplina in oggetto che, oltre a provenire da un assetto organizzativo già storicamente caratterizzato da un ambito differenziato di autonomia, trova altresì fondamento in un preciso impegno politico formalmente assunto dalla Regione (attraverso la stipula di un protocollo di intesa), che corrisponde ad esigenze del tutto specifiche del territorio suddetto, legate al ruolo assunto dai Comuni del circondario imolese nell'ambito della conferenza metropolitana ed alla coesistenza nel territorio di una pluralità di forme associative fortemente integrate tra loro.

Il progetto di legge, peraltro, si limita a delineare i connotati essenziali del nuovo ente, lasciando ai Comuni interessati la facoltà di costituirlo entro un anno dalla entrata in vigore della legge, sulla base del procedimento di approvazione dello statuto ivi disciplinato, che tiene conto dell'esigenza di un forte coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali. Si prevede, inoltre, che il nuovo Circondario possa assumere un ruolo preminente nella materia della pianificazione territoriale, ed in particolare nella elaborazione e gestione, per il territorio di competenza, del Piano territoriale di coordinamento provinciale.

Forme di conoscenza, monitoraggio e supporto al sistema delle autonomie locali

Un'altra direttrice dell'intervento legislativo regionale consiste nella radicale revisione del sistema dei controlli sugli enti locali, e, più in generale, degli strumenti regionali di coordinamento delle funzioni amministrative locali. In tale ambito, un primo aspetto che richiedeva un intervento legislativo urgente era la soppressione del Comitato regionale di controllo, rimasto in vita dopo la soppressione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali immediatamente disposta dalla riforma costituzionale, con competenze limitate ai residui controlli su atti di enti di carattere subregionale. Questa esigenza è accolta dal progetto di legge, che provvede alla eliminazione dell'organo di controllo ed alla revisione delle residuali competenze descritte.

Un secondo aspetto riguardava l'esigenza, contestuale, di evitare che, con la soppressione del sistema dei controlli, gli enti locali, ed in particolare i piccoli Comuni, venissero a perdere ogni strumento di garanzia circa il corretto esercizio dell'attività amministrativa: anche a questa esigenza viene data risposta, in via legislativa, mettendo a disposizione degli enti locali che intendano avvalersene, un servizio di consulenza svolto dagli uffici regionali competenti in materia di enti locali, per risolvere dubbi interpretativi e fornire indirizzi sugli aspetti di novità dell'attività delle autonomie. Per completare la professionalità delle strutture regionali incaricate, nonché per assicurare il collegamento con gli enti interessati è stato previsto di integrare l'attività della direzione generale competente con un nuovo organo regionale, tecnicamente qualificato ed espressione delle stesse autonomie, costituito da esperti del settore, denominato commissione di consulenza, chiamato a esprimersi sulle richieste di parere provenienti dagli enti.

Un ulteriore indiretto effetto della soppressione dei controlli che occorreva arginare attraverso un intervento legislativo urgente era quello della possibile interruzione del circuito di comunicazione tra la Regione ed il suo sistema locale, fino ad oggi assicurato proprio dal sistema di controlli. Occorre, in sostituzione, costruire un sistema efficace e circolare delle informazioni che sia comune alla Regione ed agli enti locali. Ciò in primo luogo per la necessità, sopra detta, di contribuire all'implementazione del principio d'integrazione attraverso comuni sistemi informativi, decisioni concertate delle strategie e delle politiche e condivisi sistemi di verifiche di esse. A tal fine, il progetto di legge appronta un sistema di monitoraggio, attraverso la creazione di strumenti comuni di rilevazione dei dati anche relativi all'attività finanziaria degli enti locali e della Regione, preordinato alla messa a punto di efficaci strumenti di coordinamento delle politiche e della finanza regionale. Si delinea, in questo modo, l'evoluzione dai controlli preventivi di legittimità a tipologie e forme di controlli diversi che investono il sistema regione-autonomie locali nella sua complessiva azione di definizione delle politiche.

Relazioni tra Regione ed enti locali. Disposizioni transitorie

Un intervento altrettanto urgente appare il rafforzamento delle attuali sedi di concertazione tra la Regione ed il sistema locale, e specialmente della principale di esse, la Conferenza Regione-Autonomie locali, al fine di anticipare e preparare il terreno alle soluzioni organizzative che verranno adottate nella disciplina statutaria del Consiglio delle Autonomie.

A tal fine, il progetto mira ad accrescere il ruolo della Conferenza, rafforzando i poteri delle autonomie al suo interno. L'obiettivo è perseguito da un lato attraverso la revisione delle regole sulla Presidenza della Conferenza, istituendo una co-presidenza espressione delle autonomie medesime dall'altro disciplinando espressamente speciali sessioni della Conferenza, per l'esercizio dei propri compiti di approfondimento e di proposta. Di particolare rilevanza è la possibilità per le autonomie di chiederne la convocazione per esprimere le proprie esigenze in relazione alla partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari nelle materie che li riguardino o per esprimere

parere sulla legge annuale di adeguamento dell'ordinamento regionale agli atti comunitari (legge comunitaria regionale) prevista dall'art.5 di questo progetto.

Sempre in quest'ambito si propone di trovare risposta all'esigenza di riconoscere al sistema delle autonomie, transitoriamente attraverso la CRAL, un ruolo effettivo di impulso nei confronti del Presidente della Giunta regionale, ai fini della proposizione delle questioni di legittimità costituzionale avverso gli atti del Governo, assicurando così indirettamente agli enti locali un canale di tutela a presidio del loro ambito di competenze costituzionalmente tutelato (come del resto la Regione ha già sostanzialmente fatto, in occasione della impugnazioni di leggi statali di particolare rilievo, come ad esempio la legge finanziaria).

Semplificazione, innovazione e trasparenza

L'adeguamento del sistema amministrativo alla riforma costituzionale non può determinare nessuna soluzione di continuità rispetto ad un modello di relazioni che attraverso norme, procedure e prassi assicuri la governance di processi amministrativi e gestionali; l'innovazione procedurale deve sempre più diventare un metodo ordinario, normale di azione.

Occorrono per questo - in attesa che lo statuto delinea con chiarezza il nuovo assetto delle fonti - norme utili perché la Giunta possa orientare la sua attività regolamentare, per sua natura più flessibile rispetto alle leggi, nell'ottica della innovazione. A tale fine, si prevede che la Regione predisponga un piano di innovazione incisivo e ampio connettendo i diversi ambiti e puntando da un lato ad una razionalizzazione e semplificazione normativa e amministrativa e, dall'altro, alla verifica e al monitoraggio dei procedimenti e dei relativi tempi. La semplificazione deve, in ultima analisi, facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, a ridurre i vincoli all'esercizio delle attività private. Gli interventi di semplificazione che la Regione avvierà realizzeranno un circuito virtuoso che consenta di realizzare la semplificazione dei procedimenti introducendo nel contempo elementi di innovazione normativa periodicamente valutata nell'impatto e negli effetti che essa produce sulle amministrazioni destinatarie, sui cittadini e sull'esercizio delle attività private. Un cantiere stabile della semplificazione, una attività consapevole della natura diacronica del cambiamento, che assicuri la congruenza delle soluzioni ma che consenta, come uno dei principali obiettivi, benefici rilevanti in termini di costi complessivi.

Tutto ciò avrà successo grazie a concreti sostegni allo sviluppo di nuovi modelli di cooperazione tra i diversi livelli istituzionali che oltre ad assicurare la circolarità delle informazioni e delle attività di verifica garantiranno la congruenza delle politiche e dei programmi di intervento.

Nell'ottica della semplificazione e dello snellimento procedurale il progetto di legge contiene previsioni in merito alla trasmissione di comunicazioni dell'amministrazione mediante posta elettronica; forme di semplificazione delle modalità di pubblicazione ufficiale e previsioni sugli incentivi per l'aggregazione degli sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni.

Agenzie ed Aziende regionali

Il progetto di legge contiene specifiche disposizioni in merito all'istituzione delle Agenzie ed Aziende regionali. Trattasi di disposizioni sostanzialmente di principio, che comportano una rilevante innovazione nell'ordinamento della Regione Emilia-Romagna, riconducendo sia le Agenzie costituite senza personalità giuridica autonoma - come strutture organizzative regionali dotate di particolare autonomia organizzativa ed operative - sia le Agenzie dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico (che saranno denominate generalmente Aziende), a tre grandi tipologie, caratterizzate dalle specifiche funzioni ad esse demandate. In particolare, sono disciplinate, come Agenzie di norma prive di personalità giuridica ed istituibili con deliberazione della Giunta regionale (in un'ottica di delegificazione e semplificazione) due tipi di Agenzie: quelle operative e quelle di supporto tecnico regolativo. La disciplina di tali Agenzie è demandata, per le parti più rilevanti dal punto di vista organizzativo, ad apposito regolamento regionale.

La Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione dei propri indirizzi programmatici può costituire, con legge, Aziende regionali di erogazione di servizi.

Controlli sugli atti degli enti regionali

Il progetto, in conseguenza della soppressione del sistema dei controlli precedentemente incentrato sul Comitato regionale di controllo, in relazione agli Enti regionali già controllati da tale organo, prevede una riforma che tiene

conto del fatto che per la maggior parte di essi sono in corso o in previsione consistenti modifiche di assetto. Pertanto il progetto stesso si limita a trasferire la competenza al controllo di legittimità in questione in capo alla Giunta regionale, come già avviene per altri enti, in attesa di ulteriori interventi legislativi: così per le IPAB il controllo è previsto fino al completamento dell'iter di trasformazione previsto dalla L.R. 12 marzo 2003, n.2, per l'IBACN e i Consorzi di Bonifica fino a una loro nuova disciplina. Per gli enti di gestione di usi civici e strade vicinali è trasferito, nella forma del controllo eventuale successivo, alle Province, che hanno ampie competenze sostanziali nelle relative materie, e per le Partecipanze agrarie è abolito.

Rapporti con l'Università

Il progetto di legge prevede l'istituzione della Conferenza permanente Regione-Università, che rappresenta uno dei punti di maggiore innovazione del sistema istituzionale regionale, costituendo un organismo di stabile raccordo che può operare nelle materie connesse all'attività dell'Università, e in particolare, in quelle della sanità, della cultura e del sistema formativo. La Conferenza svolge, altresì, importanti funzioni di concertazione mediante la stipula di accordi fra la Regione e le Università rappresentate. Per quanto attiene alla composizione della Conferenza, si rileva che sono membri i Rettori delle Università aventi sede legale nel territorio regionale ed il Copresidente della Conferenza Regione-Autonomie locali ed è presieduta dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

PROGETTO DI LEGGE

I N D I C E

TITOLO I - FINALITÀ E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI

- Art. 1 -
Finalità e obiettivi
- Art. 2 -
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario
- Art. 3 -
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari
- Art. 4 -
Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali
- Art. 5 -
Attività di rilievo internazionale della Regione
- Art. 6 -
Accordi con Stati esteri ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato
- Art. 7 -
Principi di cooperazione internazionale e disciplina dell'attività internazionale della Regione
- Art. 8 -
Norma finanziaria
- Art. 9 -
Abrogazioni

TITOLO II - COOPERAZIONE INTERREGIONALE

- Art. 10 -
Intese con altre Regioni
- Art. 11 -
Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali

TITOLO III - SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

CAPO I - Poteri normativi e governo locale

- Art. 12 -
Poteri normativi degli Enti locali e rapporti con l'ordinamento regionale
- Art. 13 -
Principio di integrazione
- Art. 14 -

Integrazione e concertazione in ambito provinciale

Art. 15 -

Accordi tra Amministrazioni per l'unificazione delle conferenze di ambito provinciale

CAPO II - Forme associative dei Comuni

Art. 16 -

Attuazione dei principi di differenziazione ed adeguatezza

Art. 17 -

Esercizio associato delle funzioni comunali

Art. 18 -

Associazioni intercomunali

CAPO III - Comunità e territori montani

Art. 19 -

Sviluppo delle zone montane

Art. 20 -

Organi delle Comunità montane

Art. 21 -

Adeguamento degli statuti

Art. 22 -

Garanzie delle minoranze

Art. 23 -

Autonomia organizzativa

CAPO IV - Area metropolitana di Bologna e Circondario imolese

Art. 24 -

Unificazione e semplificazione degli organismi in ambito metropolitano

Art. 25 -

Nuovo Circondario imolese

Art. 26 -

Funzioni ed ambito di operatività

Art. 27 -

Concorso del nuovo Circondario nelle funzioni di programmazione e pianificazione della Provincia

Art. 28 -

Statuto

CAPO V - Forme di conoscenza, monitoraggio e supporto al sistema delle Autonomie locali

Art. 29 -

Monitoraggio

Art. 30 -

Attività di valutazione tecnica per il sistema delle Autonomie locali

Art. 31 -

Soppressione del controllo preventivo sugli atti degli Enti locali e soppressione del Comitato regionale di controllo

CAPO VI - Relazioni tra Regione ed Enti locali. Disposizioni transitorie

Art. 32 -

Conferenza Regione autonomie locali. Disposizioni transitorie

Art. 33 -

Copresidenza della Conferenza

Art. 34 -

Funzionamento della Conferenza

Art. 35 -

Sessioni speciali

Art. 36 -

Proposte sui ricorsi alla Corte Costituzionale a tutela delle autonomie locali

TITOLO IV - SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE E TRASPARENZA

Art. 37 -

Disciplina dei procedimenti amministrativi

Art. 38 -

Trasmissione di comunicazioni dell'amministrazione mediante posta elettronica

Art. 39 -

Incentivi per l'aggregazione degli sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni

Art. 40 -

Semplificazione delle forme di pubblicazione ufficiale

Art. 41 -

Trasparenza e comunicazione

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE

CAPO I - Norme sull'organizzazione regionale

Art. 42 -

Principi sull'organizzazione dell'Amministrazione regionale

Art. 43 -

Agenzie operative ed Agenzie di supporto tecnico e regolativo

Art. 44 -

Aziende regionali di erogazione di servizi

CAPO II - Nomine di competenza regionale

Art. 45 -

Nomine di competenza regionale

Art. 46 -

Abrogazioni

Art. 47 -

Disposizioni transitorie

CAPO III - Controlli sugli atti degli Enti regionali

Art. 48 -

Controllo sugli atti degli Enti regionali

Art. 49 -

Controlli sulle partecipanze agrarie, sull'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi Fitosanitari provinciali

Art. 50 -

Modalità del controllo

Art. 51 -

Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici

Art. 52 -

Norma transitoria

TITOLO VI - COMUNICAZIONE

Art. 53 -

Competenze della Regione

Art. 54 -

Ruolo del Co.re.Com

TITOLO VII - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Art. 55 -

Conferenza permanente Regione-Università

Art. 56 -

Valutazione dei titoli per l'accesso agli impieghi nelle Amministrazioni non statali

TITOLO I
FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA
E RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 1

Finalita' e obiettivi

1. La presente legge, nell'adeguare l'ordinamento della Regione Emilia-Romagna alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione) persegue il grado piu' elevato di valorizzazione delle autonomie e, al tempo stesso, di raccordo e coesione del sistema.

2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:

- a)
adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di svolgimento del ruolo che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;
- b)
valorizzare l'autonomia degli Enti locali, con particolare riferimento a quella normativa chiarendone i rapporti con le fonti regionali;
- c)
sviluppare gli organismi di raccordo e coordinamento tra Regione e istituzioni locali, a partire dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, nella prospettiva della costituzione del Consiglio previsto dall'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione;
- d)
rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;
- e)
attuare i principi costituzionali di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le forme associative tra comuni, tenendo conto delle specificita' delle realta' montane, nonche' considerando le peculiarita' dell'Area metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;
- f)
favorire la cooperazione in ambito interregionale;
- g)
superare i controlli preventivi di legittimita' ed introdurre forme di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso tra Regione ed enti locali;
- h)
introdurre nuove possibilita' di semplificazione e trasparenza in particolare mediante l'utilizzazione di strumenti informatici;
- i)
stabilire nuovi criteri di organizzazione regionale con particolare riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;
- l)
delineare gli ambiti di intervento regionale in materia di comunicazione;
- m)
prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Universita' e stabilire criteri per la valutazione dei titoli universitari ai fini delle assunzioni nelle amministrazioni regionale e locali.

Art. 2

Partecipazione della Regione
alla formazione del diritto comunitario

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la piu' ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

2. Nell'ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta regionale si avvale degli strumenti previsti dalla vigente legislazione statale e comunitaria ed in particolare:

- a) partecipa o nomina un proprio delegato per la partecipazione al Comitato delle Regioni presso l'Unione europea, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti;
- b) nomina, ove previsto dalle norme nazionali e comunitarie, propri delegati incaricati di partecipare ai gruppi di lavoro e ai comitati del Consiglio della Commissione e delle altre istituzioni o organismi dell'Unione Europea, quando questi esercitano attività in materie di competenza regionale;
- c) può formulare osservazioni al Governo ed al Parlamento, richiedendo di essere sentito su tematiche attinenti alle materie di competenza regionale;
- d) richiede la convocazione della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni e la costituzione, secondo le modalità individuate in quella sede, dei gruppi regionali cui è attribuito il compito di rappresentare al Governo la posizione comune delle Regioni nell'ambito delle politiche comunitarie;
- e) individua e delega propri esperti ai fini della partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro e dei tavoli di coordinamento nazionali volti alla definizione della posizione italiana presso le competenti istituzioni comunitarie ed in ogni altro caso previsto dalla legge;
- f) propone al Governo il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
- g) assume le ulteriori iniziative volte ad esprimere presso le istituzioni comunitarie il parere dell'Emilia-Romagna sugli atti normativi di loro competenza.

3. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 2.

4. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 2 è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

Art. 3

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari

1. Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro l'1 luglio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31 dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della legge comunitaria regionale è trasmesso per conoscenza al Governo ed è accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento regionale.

2. La legge comunitaria regionale:

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale e attuata, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
- b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere precedenti;
- d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere con regolamento o in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;

e)
reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

3. In casi di necessita' e urgenza, per i quali occorra provvedere al fine di impedire che si verifichino infrazioni del diritto comunitario o connesse situazioni di illegittimita', la Giunta regionale e' autorizzata a provvedere con regolamento. Il regolamento deve essere immediatamente comunicato al Consiglio regionale unitamente, se necessario, al progetto di legge regionale modificativo o abrogativo della legislazione vigente.

Art. 4

Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali

1. La Regione Emilia-Romagna provvede, nelle materie di propria competenza, all'esecuzione ed all'attuazione di accordi internazionali, nel rispetto delle modalita' stabilite con legge statale, ed in particolare dell'articolo 6 della Legge n. 131 del 2003.

Art. 5

Attivita' di rilievo internazionale della Regione

1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti la presente legge detta norme sulle modalita' di esercizio dei rapporti internazionali della Regione.

2. Le attivita' di rilievo internazionale della Regione si riferiscono in particolare a:

- a)
iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarieta' internazionale e aiuto umanitario;
- b)
attivita' promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;
- c)
predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;
- d)
attivita' promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'Amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle del punto precedente;
- e)
iniziative di scambio di esperienze, assistenza istituzionale, con le Amministrazioni di Regioni ed altri Enti esteri;
- f)
supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili;
- g)
supporto promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;
- h)
iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna;
- i)
politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;
- l)
creazione di strutture all'estero di supporto alle attivita' internazionali della Regione.

Art. 6

Accordi con Stati esteri

ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato

1. Nelle materie di competenza della Regione, fermo restando il rispetto delle leggi di cui all'art. 117, comma nono, della Costituzione, ed in particolare dell'art. 6 della Legge n. 131 del 2003, il Consiglio regionale su proposta della Giunta, ratifica la sottoscrizione, da parte del Presidente della Giunta regionale o da assessore da lui delegato, di

accordi con Stati esteri, ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, previamente deliberati dalla Giunta. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica.

2. Gli accordi e le intese hanno una durata determinata e non possono essere prorogati automaticamente.

3. Il Presidente e, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale, i membri della Giunta, possono concordare con Stati ed enti territoriali interni ad altro Stato dichiarazioni programmatiche non comportanti obblighi per la Regione Emilia-Romagna. Tali dichiarazioni non possono avere una validità superiore alla durata della legislatura regionale nel corso della quale sono stati perfezionati.

4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 6, comma 7 della Legge n. 131 del 2003, i Comuni, le Province e la Città metropolitana di Bologna, quando istituita, comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale da essi svolte, secondo quanto definito dalla Giunta regionale, previa intesa espressa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999.

Art. 7

Principi di cooperazione internazionale
e disciplina dell'attività internazionale della Regione

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività di rilievo internazionale della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse.

2. La Giunta regionale, nell'ambito delle priorità stabilite dal documento pluriennale di indirizzi di cui al comma 1 approva:

a)

le modalità e le procedure per l'istituzione di sedi ed uffici di collegamento e supporto organizzativo all'estero; tali uffici devono avere caratteristiche di intersettorialità;

b)

le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per la collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato;

c)

le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per l'invio e l'accoglienza di funzionari nell'ambito di progetti di collaborazione ed assistenza istituzionale;

d)

gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e l'incentivazione nelle attività internazionali con gli enti locali e le università presenti in regione.

3. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, la Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 2, lettera a), stabilisce una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfetario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero al personale assegnato alle sedi ed uffici previsti da detta disposizione. Tale indennità non può essere superiore alle analoghe indennità previste per il personale all'estero dello Stato italiano.

4. La Giunta regionale determina, con l'atto di cui al comma 2, lettera a), le modalità per l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le attività degli uffici ivi previsti, prevedendo le modalità per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza, con sede nel Paese di insediamento dell'Ufficio.

5. La lettera a) del comma 2 ed i commi 3 e 4 si applicano anche alle strutture di rappresentanza regionale presso le istituzioni europee di cui all'art. 58, comma 4, della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994).

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della

legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) con apposito atto della Giunta regionale.

Art. 9

Abrogazioni

1. La L.R. 12 maggio 1997, n. 12 (Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea) e' abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'art. 7, comma 2, lettera a).
2. La L.R. 27 giugno 1997, n. 18 (Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti) e' abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'art. 7, comma 2, lettera d).
3. Nella L.R. 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'art. 7, comma 2, lettera a).

TITOLO II

COOPERAZIONE INTERREGIONALE

Art. 10

Intese con altre Regioni

1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni la Regione promuove intese con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi interregionali.
2. Il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8, della Costituzione, l'intesa interregionale entro 15 giorni dalla sua stipulazione.
3. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

Art. 11

Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali

1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, puo' promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse regioni, di funzioni e servizi comunali, quando cio' si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalita' di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo puo' anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli Enti interessati, la costituzione di forme stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralita' di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.
3. Gli accordi precisano, in relazione alle esigenze di organizzazione unitaria sovracomunale dei servizi e nel rispetto dei relativi standard di qualita' previsti dalla Regione Emilia-Romagna, quali norme delle leggi regionali vengono derogate nonche' la diversa disciplina sostitutiva applicabile.
4. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
5. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Emilia-Romagna, la forma associativa e' ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali).

6. Ove non sia diversamente stabilito, qualora la maggioranza della popolazione interessata alla gestione associata risieda in altra regione, anche ai Comuni interessati della Regione Emilia-Romagna si applica, relativamente ai servizi gestiti in forma associata, la disciplina normativa di tale altra Regione.

TITOLO III SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

CAPO I Poteri normativi e governo locale

Art. 12 Poteri normativi degli Enti locali e rapporti con l'ordinamento regionale

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli Enti locali esercitano la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle funzioni dell'ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali.
2. Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di avere efficacia, nell'ordinamento degli enti locali interessati, con l'entrata in vigore del regolamento locale.
3. Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 Euro né superiori a 10.000,00 Euro.
4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione nell'atto normativo dell'ente locale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

Art. 13 Principio di integrazione

1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina sul conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione, con particolare riferimento alla integrazione tra le politiche sociali, territoriali ed economiche.
2. A tale scopo, la Regione e gli Enti locali adottano strumenti di programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali e tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.

Art. 14 Integrazione e concertazione in ambito provinciale

1. Al fine di realizzare l'integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli del governo locale, le Province adottano gli atti di pianificazione ed indirizzo previsti da leggi regionali previa concertazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e le Associazioni intercomunali ricompresi nel proprio ambito territoriale.
2. Lo statuto della Provincia disciplina le modalità di svolgimento della concertazione di cui al comma 1. In mancanza di specifica disciplina, la concertazione di cui al comma 1 è esercitata tramite una conferenza territoriale composta dai Sindaci e dal Presidente della Provincia.
3. I programmi ed i provvedimenti regionali stabiliscono forme di preferenza o incrementi per trasferimenti di risorse finanziarie alle Province destinati all'erogazione di contributi a favore degli enti locali, quando per l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei suddetti contributi sia stata effettuata la concertazione ai sensi del presente articolo.

Art. 15 Accordi tra Amministrazioni per l'unificazione delle conferenze di ambito provinciale

1. Le funzioni di più conferenze o organismi collegiali comunque denominati composti da amministratori locali istituiti in ambito provinciale sulla base di leggi regionali, in particolare nelle materie del trasporto pubblico locale, della sanità, dei servizi sociali, della gestione dei rifiuti, della tutela dell'ambiente, possono essere affidate ad altra conferenza, o unificate in capo ad un'unica struttura composta nei modi e nelle forme definiti da accordi tra la Regione e gli Enti locali interessati.

2. A tal fine gli accordi disciplinano in particolare le modalità di esercizio delle competenze, le modalità di funzionamento, l'organizzazione, il trasferimento del personale, il conferimento dei beni e la disciplina applicabile alla conferenza unificata.

3. Dalla data di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte della conferenza, sono soppresse le conferenze le cui funzioni siano state conferite all'altro organismo.

CAPO II

Forme associative dei Comuni

Art. 16

Attuazione dei principi di differenziazione ed adeguatezza

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni secondo criteri di differenziazione ed adeguatezza, tenendo conto della loro dimensione associativa.

2. La legge regionale può prevedere specifici conferimenti ai Comuni capoluogo, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, in ragione delle loro specifiche caratteristiche territoriali ed organizzative.

3. Le funzioni amministrative conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, sono esercitate, per i Comuni che non li raggiungono, dalle Unioni e dalle Comunità montane, nonché dalle Associazioni intercomunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.

4. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, ove non si verificano le condizioni di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, valutate le dimensioni organizzative, demografiche ed il contesto territoriale, individua l'ente al quale sono attribuite in via transitoria le funzioni amministrative.

Art. 17

Esercizio associato delle funzioni comunali

1. Quando la legge non stabilisce requisiti demografici, territoriali o organizzativi, i Comuni possono esercitare in forma associata le funzioni loro attribuite o conferite, ivi comprese le funzioni fondamentali stabilite dalla legge statale. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.

2. Nell'ipotesi di Comuni ricompresi in Associazioni intercomunali, la legge regionale può condizionare l'esercizio delle funzioni ad una durata minima dell'accordo associativo. Il conferimento delle funzioni ai Comuni con il vincolo dell'esercizio da parte della forma associativa diviene operativo a seguito dell'accettazione da parte della forma associativa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni vengono trasferite al Comune sede istituzionale dell'associazione con vincolo di destinazione alle gestioni associate.

Art. 18

Associazioni intercomunali

1. All'articolo 8 della L.R. n. 11 del 2001, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

«2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'Associazione può essere costituita anche tra Comuni non confinanti quando la continuità territoriale sia interrotta da parti del territorio di un comune con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.».

CAPO III

Comunita' e territori montani

Art. 19

Sviluppo delle zone montane

1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. I Comuni e le Comunita' montane, unitamente alle Province ed alla Regione, cooperano nella realizzazione di un sistema integrato di azioni intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane, attraverso strumenti di programmazione negoziata definiti con apposita legge regionale.

Art. 20

Organi delle Comunita' montane

1. Il Consiglio della Comunita' montana e' formato da componenti degli organi dei Comuni da cui essa e' costituita.
2. Il numero dei componenti il Consiglio della Comunita' montana, stabilito dallo statuto, deve rispettare i limiti previsti per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, fatta salva l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3. La composizione e le modalita' di elezione del Consiglio della Comunita' montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
 - a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato ad un candidato, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, con esclusione, a pena di nullita' dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;
 - b) elezione congiunta del Consiglio della Comunita' montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
 - c) individuazione di tutti i Sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni Sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il 60% dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il 60% dei componenti l'organo. I seggi cosi' sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti.
4. Il Presidente della Comunita' montana e' scelto di norma tra i Sindaci dei Comuni interessati.
5. La Giunta e' composta da un numero di membri pari a quello previsto per i Comuni di pari dimensioni. In deroga a tale criterio, lo statuto puo' stabilire che la Giunta sia composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati membri dei Consigli o delle Giunte comunali.

Art. 21

Adeguamento degli statuti

1. Le Comunita' montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

Art. 22

Garanzie delle minoranze

1. In tutti i casi in cui la legge prevede una rappresentanza delle minoranze consiliari in seno ad enti od organi sovracomunali, deve essere garantita una elezione priva di ingerenze da parte della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza. Deve altresì essere garantito il permanere del rapporto fiduciario tra maggioranza o minoranza dei singoli Comuni ed i rispettivi rappresentanti.

Art. 23

Autonomia organizzativa

1. Le Comunità montane nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, adottano il regolamento di contabilità ed il regolamento sul funzionamento degli uffici.

2. Le Comunità montane possono avere un segretario titolare della funzione apicale dell'Ente.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge regionale: articoli 40, 50, 51 e 52 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna).

CAPO IV

Area metropolitana di Bologna e Circondario imolese

Art. 24

Unificazione e semplificazione degli organismi in ambito metropolitano

1. Al fine di rafforzare e semplificare il sistema di governo delle politiche metropolitane, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali ricompresi nella provincia di Bologna elaborano una proposta di accordo ai sensi dell'art. 15 per l'unificazione degli organismi composti da amministratori locali, tenendo conto delle specificità previste per il territorio del circondario di Imola.

2. La Regione presta il proprio supporto tecnico alle necessarie elaborazioni. L'accordo di unificazione produce i suoi effetti a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali e provinciali.

Art. 25

Nuovo Circondario imolese

1. I Comuni di Borgo Tossignano, Castelfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, già facenti parte del Circondario di Imola istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del presente Titolo, una forma speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali, di seguito denominato Nuovo Circondario Imolese.

2. Il nuovo Circondario è ente pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. A tale ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti locali.

3. L'istituzione del nuovo Circondario è subordinata allo scioglimento del Circondario già istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna e del Consorzio del circondario imolese costituitosi nel frattempo.

4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese si applicano le disposizioni dell'articolo 15.

Art. 26

Funzioni ed ambito di operatività

1. Il nuovo Circondario esercita:

a)

le funzioni ad esso conferite da tutti i Comuni del Circondario;

b)

le funzioni conferite dalla Provincia, da essa a qualsiasi titolo esercitate le funzioni ad esso eventualmente conferite dalla Regione.

2. Nel caso in cui siano conferite al nuovo circondario funzioni provinciali che, per il territorio ricompreso nella Comunità montana Valle del Santerno, sono di competenza di quest'ultima, essa ne disciplina il conferimento al nuovo circondario mediante apposite convenzioni.

3. I Comuni ricompresi nel nuovo circondario e la Comunità montana possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni finalizzate ad affidare al circondario l'esercizio di proprie competenze.

Art. 27

Concorso del nuovo Circondario
nelle funzioni di programmazione
e pianificazione della Provincia

1. Nelle materie conferitegli dalla Provincia, il nuovo circondario concorre alla formazione degli atti di programmazione e pianificazione in rappresentanza degli interessi del proprio livello territoriale, attraverso l'elaborazione di progetti che confluiscono negli atti di competenza provinciale.

2. Le modalità del concorso del nuovo circondario alla formazione dei suddetti atti sono definite d'intesa con la Provincia, nel rispetto dei termini e della disciplina dei procedimenti previsti dalle leggi regionali di settore. Le intese sono comunicate alla Regione.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano in particolare al procedimento di formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale. In tal caso l'intesa regola, altresì, le forme e gli strumenti di raccordo tra il nuovo circondario ed i Comuni in esso ricompresi.

Art. 28

Statuto

1. Lo statuto del nuovo circondario è approvato con deliberazione di tutti i consigli comunali con le stesse modalità previste per l'approvazione degli statuti comunali.

2. Prima dell'approvazione da parte dei consigli comunali, lo schema di deliberazione è trasmesso alla Provincia ed alla Comunità Montana Valle del Santerno che possono formulare un parere entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Lo statuto, approvato da tutti i Consigli comunali, viene affisso all'Albo del Comune ove ha sede l'ente ed entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione; esso viene inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Lo statuto disciplina gli organi, composti da componenti delle Giunte e dei Consigli comunali, prevedendo in ogni caso un organo assembleare nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, individua le funzioni dell'ente, disciplina i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio, e regola le modalità per l'effettivo conferimento delle competenze.

CAPO V

Forme di conoscenza, monitoraggio
e supporto al sistema delle Autonomie locali

Art. 29

Monitoraggio

1. Il presente Capo persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di circolazione delle informazioni volte a consentire alla Regione e all'intero sistema delle autonomie di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto dei dati e dei risultati emergenti dalla prassi, nella attuazione delle politiche e nella applicazione delle norme regionali.

2. La Conferenza Regione-Autonomie locali individua indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie territoriali. Indicatori, criteri e metodologie si riferiscono in particolare, alla elaborazione, analisi e pubblicazione dei dati relativi alla finanza regionale e locale,

nonche' alle indagini finalizzate alla valutazione dell'impatto organizzativo, economico e finanziario delle funzioni conferite.

3. Sulla base di tali indicazioni e per le finalita' di cui al comma 1, la Regione raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere generale che riguardano le attivita' delle autonomie locali.

4. Gli Enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto informatico, del bilancio di previsione con relativi allegati e copia del conto consuntivo entro 30 giorni dalla approvazione dei competenti organi, nonche' copia su supporto informatico del certificato al bilancio e del certificato al conto di bilancio, entro la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti statali. Gli enti locali sono altresì tenuti ad inviare ogni altra documentazione richiesta, utile all'attivita' di analisi di cui al comma 3.

5. Le modalita' e il protocollo di comunicazione per la trasmissione dei dati sono stabiliti dalla Regione in conformita' con quanto richiesto per la trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei Conti, Sezione Autonomie locali.

6. Le risultanze delle attivita' di monitoraggio costituiscono oggetto di relazione periodica che la Giunta presenta alla Conferenza Regione-Autonomie locali. Sulla base di queste, inoltre, la Giunta elabora proposte per l'adeguamento della normativa, il riordino dell'apparato amministrativo e la revisione delle procedure amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di funzioni agli enti locali siano sorretti da adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane.

7. Specifiche analisi sulla attuazione di determinate discipline regionali possono essere svolte anche avvalendosi dell'apporto delle Associazioni delle autonomie locali, sulla base di specifici protocolli d'intesa.

8. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema informativo sui servizi pubblici, anche mediante la stipula di accordi con gli Enti locali, le agenzie d'ambito ed i soggetti erogatori. Le Amministrazioni competenti comunicano alla Regione i provvedimenti relativi all'assunzione, alla organizzazione, all'affidamento, all'autorizzazione o all'accreditamento dei servizi pubblici, nonche' le relative relazioni presentate periodicamente dai soggetti erogatori.

Art. 30

Attivita' di valutazione tecnica
per il sistema delle Autonomie locali

1. Fino all'istituzione dei meccanismi di garanzia a favore del sistema delle autonomie locali, individuati dal nuovo Statuto regionale, e' istituita una commissione di cinque esperti, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali tra soggetti di comprovata esperienza in materia di diritto e finanza degli Enti locali. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La Commissione esprime, su richiesta degli Enti locali, valutazioni su questioni giuridiche e finanziarie.

3. Gli statuti degli Enti locali possono disciplinare modalita' dell'attivazione della Commissione e gli effetti delle valutazioni espresse.

4. Le modalita' di funzionamento e convocazione della commissione ed i suoi rapporti con la struttura regionale competente in materia sono regolati da apposito atto del direttore generale competente.

5. I componenti della commissione percepiscono, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza dell'importo di Euro 250,00, comprensivo del rimborso spese, per un massimo di quattro sedute mensili. Il gettone e' annualmente rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

6. Il responsabile della struttura regionale competente fornisce annualmente, alla Conferenza Regione-Autonomie locali, puntuale quadro riassuntivo dell'attivita' svolta.

Art. 31

Soppressione del controllo preventivo
sugli atti degli Enti locali
e soppressione del Comitato regionale di controllo

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti locali previsto dall'articolo 130 della Costituzione e disciplinato dagli articoli 126 e seguenti del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è cessato dalla data di entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3 del 2001.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Comitato regionale di Controllo ed è abrogata la L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti della Regione).

CAPO VI

Relazioni tra Regione ed Enti locali

Disposizioni transitorie

Art. 32

Conferenza Regione autonomie locali

Disposizioni transitorie

1. Fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma primo, della Costituzione, alla Conferenza Regione autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Dalla data di insediamento del Consiglio suddetto la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa e le funzioni ad essa attribuite sono esercitate dal Consiglio medesimo. Cessano di avere efficacia le norme incompatibili contenute negli articoli dal 25 al 32 della L.R. n. 3 del 1999.

Art. 33

Copresidenza della Conferenza

1. La Conferenza Regione Autonomie locali è presieduta congiuntamente dal Presidente della Regione, o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali e da un componente eletto, per la durata di un anno, dalla Conferenza stessa fra un Sindaco o Presidente di Provincia eletto fra i propri membri.

2. La Conferenza è convocata congiuntamente dai Presidenti.

3. Il co-presidente cura i rapporti con il Consiglio regionale, e le sue articolazioni, dandone informazione al Presidente della Conferenza.

Art. 34

Funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, apposito regolamento per la propria organizzazione interna e per l'istruttoria dei provvedimenti.

2. Il regolamento prevede un Comitato di Presidenza, presieduto dal co-presidente della Conferenza eletto dalla Conferenza stessa ai sensi dell'articolo precedente, con il compito primario di disciplinare l'organizzazione dei lavori della stessa. Il regolamento ne definisce composizione ed ulteriori funzioni.

Art. 35

Sessioni speciali

1. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione, dibattito, approfondimento e proposta.

2. La Conferenza, anche su richiesta degli enti locali, si riunisce in apposita sessione al fine di:

a)

raccordare la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie locali nelle materie di competenza di queste ultime;

b)

esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge comunitaria regionale, di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. La Conferenza puo' deliberare, per una compiuta istruttoria degli atti su cui intende pronunciarsi, la convocazione di udienze conoscitive.

Art. 36

Proposte sui ricorsi alla Corte Costituzionale
a tutela delle autonomie locali

1. La Conferenza Regione-Autonomie locali puo' proporre al Presidente della Giunta regionale la presentazione di ricorsi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione, per questioni di legittimita' costituzionale riguardanti atti legislativi dello Stato, invasivi delle prerogative delle autonomie territoriali.

2. Il segretario del Comitato regionale di controllo trasmette tempestivamente alle direzioni generali regionali competenti gli atti di cui all'art. 36 per i quali il controllo e' in corso all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti di eventuali procedimenti di controllo sostitutivo, in corso ai sensi dell'articolo 36 della L.R. n. 7 del 1992, sono trasmessi al Difensore civico regionale.

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE
E TRASPARENZA

Art. 37

Disciplina dei procedimenti amministrativi

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle materie demandate alla sua competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali.

2. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini.

3. La Regione regola gli istituti necessari a favorire processi di innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze attuate e favorendone l'ulteriore sviluppo ai fini della massima fruibilita' da parte dei cittadini e degli utenti.

4. Nelle materie di competenza legislativa regionale, e fatto salvo quanto previsto dalla legge per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e di tutela della salute, gli atti di approvazione o di assenso comunque denominati da parte di altre amministrazioni sugli atti degli enti locali devono essere adottati nel termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il termine massimo di centoventi giorni, scaduto il quale l'assenso si considera acquisito. Le amministrazioni regionali adottano l'atto di propria competenza entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso).

Art. 38

Trasmissione di comunicazioni dell'Amministrazione
mediante posta elettronica

1. In ogni procedimento amministrativo di competenza di amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, le istanze, documenti o atti rivolti da persone o imprese alla pubblica amministrazione possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione, escluso la trasmissione del provvedimento finale, sia effettuata mediante posta elettronica.

Art. 39

Incentivi per l'aggregazione degli sportelli unici
per le attivita' produttive, per l'edilizia
e per le espropriazioni

1. La Regione favorisce ed incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti con particolare riferimento ai settori delle attivita' produttive, del commercio con l'estero, dell'attivita' urbanistica ed edilizia, e delle prestazioni sociali.

2. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la costituzione di sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni, anche nelle forme previste dalla L.R. n. 11 del 2001.

3. A tal fine è istituito un apposito capitolo di bilancio. Sono abrogati il comma 4, dell'art. 2, L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e il comma 8 dell'art. 3 L.R. 19 dicembre 2002, n. 37.

Art. 40

Semplificazione delle forme di pubblicazione ufficiale

1. Il Bollettino Ufficiale e le altre pubblicazioni ufficiali della Regione sono pubblicati su carta e in formato elettronico.

2. Un decreto del Presidente della Regione definisce, anche in deroga ai criteri stabiliti dalla legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale), le forme di distribuzione e i destinatari delle pubblicazioni, nonché i contenuti delle stesse, ferma restando la pubblicazione delle categorie di atti previste nell'art. 1, comma 1, lettere a), b), d), ed f) della L.R. n. 28 del 1987.

Art. 41

Trasparenza e comunicazione

1. La realizzazione di lavori pubblici finanziati, anche in parte, dalla Regione, e' accompagnata da idonea cartellonistica che, oltre al logo della Regione stessa, indica:

a)

l'oggetto ed i caratteri dell'intervento;

b)

la data prevista per la conclusione dei lavori;

c)

la succinta illustrazione delle ragioni degli eventuali disagi arrecati ai cittadini e l'indicazione di possibili soluzioni alternative per porvi rimedio.

2. I provvedimenti attuativi e le comunicazioni relative alla erogazione di contributi, sovvenzioni o provvidenze di qualsiasi genere, comunque denominati, indicano, oltre alla provenienza regionale anche parziale dei relativi fondi, elementi di informazione e trasparenza, secondo le modalità e con i contenuti indicati dagli atti generali che disciplinano i criteri per tali erogazioni.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE

CAPO I

Norme sull'organizzazione regionale

Art. 42

Principi sull'organizzazione dell'Amministrazione regionale

1. La Regione definisce l'organizzazione dell'esercizio delle proprie funzioni sulla base dei principi della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), nell'ambito dei seguenti principi ed obiettivi:

a)

semplificazione, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

b)

snellezza, alta qualificazione e valorizzazione delle strutture organizzative, adeguatezza rispetto alle funzioni proprie dell'amministrazione regionale;

c)

delegificazione della struttura organizzativa regionale;

d)

rispetto della contrattazione collettiva;

e)

potenziamento dei mezzi di comunicazione e di rapporto con i cittadini, con gli Enti, le comunità locali e con gli altri soggetti operanti nel territorio.

2. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle politiche dell'ente e per l'organizzazione e gestione di particolari attività e servizi la Regione può istituire Agenzie e Aziende, anche dotate di personalità giuridica autonoma, quando previsto dalla legge regionale.

3. Le Agenzie e le Aziende possono assumere le forme di cui agli articoli 43 e 44.

Art. 43

Agenzie operative

ed Agenzie di supporto tecnico e regolativo

1. Le Agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento predeterminati dalla Regione, compiti strettamente operativi ed attuativi comportanti consistenti volumi di lavoro e criteri d'azione specifici, in relazione ad attività che, se realizzate nell'ambito dell'ordinaria struttura dei servizi regionali potrebbero comportare rilevanti problematiche organizzative o procedurali, oppure significativi rischi di disservizio. L'Agenzia operativa si attiva, di norma, autonomamente sulla base di specifiche procedure e di richieste esterne. Essa dispone di risorse a destinazione vincolata ai propri fini esecutivi.

2. Le Agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti istruttori, di supporto progettuale alle funzioni di regolazione, standardizzazione e accreditamento proprie della Regione Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali svolgono un'attività di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma capacità ideativa e progettuale. Le Agenzie di supporto tecnico e regolativo si attivano, di norma, su progetti e gestiscono le risorse assegnate.

3. Le Agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di delegificazione, sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione ad esse di personalità giuridica autonoma in quanto la funzione esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'Amministrazione regionale.

4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica quanto previsto dal presente articolo o dagli atti regolamentari conseguenti.

5. Tali Agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed operativa nell'ambito delle disposizioni regolamentari di cui ai successivi commi 6, 7 e 8 e rispondono della loro attività alla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce, separatamente per le Agenzie operative e per le Agenzie di supporto tecnico e regolativo:

a)

le finalità e gli scopi specifici per i quali possono essere istituite Agenzie operative o di supporto tecnico e regolativo;

b)

le modalità di raccordo con le Direzioni generali e con la Giunta regionale;

c)

i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore dell'Agenzia;

d)

eventuali assetti organizzativi e funzionali;

e)

le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;

f)

le modalità di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del budget necessario al funzionamento delle Agenzie ed al perseguimento dei loro scopi, sulla base di una valutazione operata con il Direttore dell'Agenzia sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;

g)

il livello retributivo del direttore dell'Agenzia;

h)

le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

7. Per le Agenzie operative, il regolamento di cui al comma 6 prevede:

- a)
l'attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di servizio, in attuazione di specifici procedimenti, disciplinati dalla normativa statale o regionale, nonché in casi specifici e circoscritti, definiti dalla Regione;
- b)
che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la Regione Emilia-Romagna, gli enti da essa dipendenti e gli Enti locali.

8. Per le Agenzie di supporto tecnico e regolativo, il regolamento di cui al comma 6 prevede:

- a)
l'attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria tecnica e proposta di standard gestionali, di accreditamento e di regolazione, di promozione della ricerca di sviluppo e gestione di attività e progetti, che normalmente richiedano il concorso della Regione, di Enti locali ed altri enti pubblici o privati;
- b)
che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della Giunta regionale;
- c)
abbiano rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con Enti o soggetti operanti nel territorio regionale;
- d)
che esse, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Giunta regionale svolgano anche funzioni di coordinamento tra la Regione e gli Enti locali, nonché altri enti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione delle funzioni demandate alle Agenzie stesse.

9. Al personale assegnato all'Agenzia e agli eventuali altri rapporti di lavoro con l'Agenzia si applicano le norme contrattuali previste per i dipendenti regionali, fatta salva l'applicazione dello specifico contratto collettivo nazionale eventualmente connesso alle funzioni delle Agenzie.

10. Nelle Agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le Agenzie cui la legge regionale attribuisce personalità giuridica autonoma, ai sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 43 del 2001.

11. All'entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 6, 7 e 8 cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative previste dalle leggi regionali che istituiscono Agenzie non dotate di personalità giuridica autonoma. Sono fatte comunque salve le disposizioni di legge regionale vigente relative all'attribuzione di funzioni ad Agenzie regionali.

Art. 44

Aziende regionali di erogazione di servizi

1. Con legge regionale sono istituite le Aziende regionali di erogazione di servizi, dotate di personalità giuridica autonoma, per la realizzazione degli indirizzi programmatici della Regione. La legge istitutiva definisce gli scopi e gli ambiti di servizio, l'assetto istituzionale ed i vincoli funzionali rilevanti per il perseguimento degli scopi.

2. Le Aziende di erogazione di servizi svolgono funzioni di servizio sul territorio caratterizzate dalla prevalenza di aspetti tecnico-gestionali, fortemente connessi con il ruolo di indirizzo della Giunta regionale e con le funzioni degli apparati tecnico-amministrativi di Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali, nonché di altri enti pubblici. Le modalità di svolgimento del servizio tecnico-amministrativo devono essere caratterizzate dalla qualità, tempestività, efficacia ed efficienza, valutate dalla Regione.

3. La Regione assegna, su base annuale, le risorse necessarie al funzionamento e agli scopi previsti nella legge istitutiva.

4. La legge regionale regola le modalità di nomina del direttore dell'Agenzia ed il suo trattamento economico e giuridico, nonché i suoi rapporti con la Giunta regionale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la legge regionale può altresì autorizzare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale, la partecipazione regionale, anche come socio promotore, a società con altri Enti pubblici e privati per la realizzazione di un sistema integrato di servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici della Regione Emilia-Romagna, nelle materie in cui esercita la propria potestà legislativa ed amministrativa.

CAPO II

Nomine di competenza regionale

Art. 45

Nomine di competenza regionale

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, i provvedimenti di nomina di cui alla L.R. 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) sono adottati dagli organi regionali competenti, secondo le loro specifiche attribuzioni, con riferimento ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge ed avuto riguardo ai complessivi interessi istituzionali, economici e sociali perseguiti dall'Amministrazione regionale con l'incarico previsto, senza necessit  di valutazioni comparative.
2. Gli organi competenti all'adozione del provvedimento finale provvedono in tempo utile alla pubblicizzazione delle nomine da effettuarsi, attraverso l'invio delle notizie e dei dati a tal fine necessari presso gli organi di informazione a diffusione regionale o per mezzo di altre forme di comunicazione pubblica.
3. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicizzati secondo le forme di comunicazione cui al comma precedente.
4. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni. Tali adempimenti non si osservano neppure per le nomine degli organi collegiali meramente interni all'Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonch  alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 46

Abrogazioni

1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e gli articoli 6 e 7 della L.R. n. 24 del 1994.

Art. 47

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti di nomina, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gi  stata effettuata la pubblicazione dell'avviso sono portati a termine secondo le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge.

CAPO III

Controlli sugli atti degli enti regionali

Art. 48

Controllo sugli atti degli enti regionali

1. Il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione e' svolto secondo le disposizioni delle leggi che ne disciplinano l'ordinamento, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 49

Controlli sulle Partecipanze agrarie,
sull'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali dell'Emilia-Romagna,
sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
sui Consorzi di bonifica
e sui Consorzi Fitosanitari provinciali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere luogo i controlli sugli atti delle Partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna disciplinati dall'articolo 46/ter della L.R. n. 7 del 1992.

2. Fino all'entrata in vigore di nuova disciplina della materia, la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni:

- a)
dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale, criteri di classifica e piani di riparto della contribuzione;
- b)
dei Consorzi Fitosanitari provinciali aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale e contribuzione da porre a carico dei consorziati;
- c)
dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, previsti dal comma 2 dell'articolo 12 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);
- d)
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza secondo le previsioni della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), i controlli di cui all'articolo 44 della L.R. n. 7 del 1992.

Art. 50

Modalità del controllo

1. Gli atti soggetti al controllo di cui all'articolo precedente sono trasmessi, entro trenta giorni dall'adozione, alla direzione generale regionale competente per materia e divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale non ne pronuncia, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità.

2. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'atto diviene esecutivo se entro trenta giorni dal ricevimento di quanto richiesto non venga pronunciato l'annullamento. In ogni caso l'atto può divenire esecutivo anche prima del termine quando la Giunta comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Art. 51

Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici

1. Gli atti adottati dai consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede.

2. Essi sono inviati in elenco alla Provincia territorialmente competente, che può richiedere copia integrale degli atti e annullare in ogni tempo quelli illegittimi.

Art. 52

Norma transitoria

2. I procedimenti di controllo eventualmente in corso all'entrata in vigore della presente legge, relativi ad atti sui quali il controllo è soppresso ai sensi dell'articolo 49, si interrompono, e gli atti divengono esecutivi.

TITOLO VI

COMUNICAZIONE

Art. 53

Competenze della Regione

1. La Regione disciplina le attività di comunicazione che si svolgono in ambito regionale nel rispetto della Costituzione, della normativa europea e dei principi fondamentali individuati dalla legislazione dello Stato, con particolare riferimento ai principi in tema di concorrenza stabiliti dalle Leggi 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare, le attività di comunicazione di cui al comma precedente riguardano il settore integrato delle telecomunicazioni, l'attività di informazione e comunicazione pubblica e le attività di supporto e promozione dell'informazione. Tra le materie di prevalente interesse regionale rientrano la tutela dei minori e dei consumatori, la qualificazione degli operatori di settore, gli interventi di sostegno per il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale.

3. La Regione promuove e favorisce attività utili per lo sviluppo nel territorio regionale delle imprese e degli altri soggetti che operano nel settore delle comunicazioni, al fine di consentire la progressiva crescita e qualificazione della società dell'informazione.

Art. 54

Ruolo del Co.re.Com

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo precedente, la Regione si avvale del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) quale organismo preposto alla regolazione, al controllo, alla consulenza in materia di attività di comunicazione regionale.

2. Il Co.re.com. esercita, come proprie, le funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale. In particolare, la composizione, le funzioni, l'organizzazione, le strutture e il personale, sono funzioni proprie del Co.re.Com., disciplinate con legge regionale.

3. Il Co.re.Com. è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) e cura i rapporti con lo Stato in materia di comunicazione società dell'informazione. Il Co.re.Com. esercita le funzioni delegate dall'AGCom, secondo le modalità stabilite con legge regionale.

TITOLO VII

RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 55

Conferenza permanente Regione-Università

1. È istituita la Conferenza permanente Regione - Università, presieduta dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, di cui sono membri i Rettori delle Università aventi sede legale nel territorio regionale ed il co-presidente della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 33.

2. Alle riunioni della Conferenza partecipano, per l'esame delle questioni di rispettiva competenza, i componenti della Giunta regionale di volta in volta interessati. Alle riunioni è, inoltre, invitato un rappresentante del territorio di Piacenza designato in accordo fra le Università ivi operanti e gli Enti locali.

3. La Conferenza ha funzioni di proposta e consultive nelle materie connesse all'attività delle Università e, in particolare, nelle materie della sanità, della cultura e del sistema formativo. La Conferenza svolge altresì funzioni di concertazione, mediante la stipula di accordi fra la Regione e le Università rappresentate.

Art. 56

Valutazione dei titoli per l'accesso

agli impieghi nelle Amministrazioni non statali

1. Nell'ambito del territorio della regione, ai concorsi nelle pubbliche Amministrazioni non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lett. g), della Costituzione, si accede secondo i criteri stabiliti dal presente articolo, per quanto riguarda la valutazione dei titoli universitari.

2. Alle qualifiche per le quali la legislazione vigente richiede il diploma di laurea, si accede con titolo di studio triennale.

3. Alla qualifica dirigenziale possono accedere dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni muniti di laurea, che abbiano una esperienza di almeno cinque anni in posti di categoria immediatamente inferiore alla dirigenza, ovvero persone laureate dotate di esperienza professionale equivalente. Alla qualifica dirigenziale possono altresì accedere soggetti muniti di diploma di specializzazione rilasciato da scuole universitarie in studi sulle pubbliche Amministrazioni o dottorato di ricerca. La scuola di specializzazione o il dottorato devono concernere discipline attinenti alle pubbliche Amministrazioni o comunque alle materie considerate nel bando di concorso.

4. Nei concorsi per posti di categoria immediatamente inferiore alla dirigenza, il diploma di laurea specialistica e gli altri titoli post universitari, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri, qualora non rappresentino una condizione di accesso, attribuiscono un punteggio non inferiore al 50% del punteggio complessivo riservato ai titoli.